

Domanda: In caso di verifica di episodi di maltrattamento di animali, la polizia giudiziaria deve sequestrare l'animale medesimo? Come si può procedere a tale atto?

Risposta (A cura del Dott. Maurizio Santoloci): Va ricordato che dovere primario ed irrinunciabile di tutta la polizia giudiziaria (statale e locale) è impedire che (tutti) i reati vengano portati ad ulteriori conseguenze e/o reiterati. I reati a danni degli animali non fanno certo eccezione. E va ancora ricordato che tutti gli organi di PG statali o locali hanno la competenza obbligatoria (non derogabile) per intervenire quando su denuncia di privati o enti oppure di propria iniziativa prendono notizia di illeciti penali indirizzati a danno di animali.

Premesso questo, consegue in via logica che è doveroso a nostro modesto avviso per tutta la PG procedere al sequestro (soprattutto preventivo) dell'animale oggetto del maltrattamento proprio per impedire che il reato venga portato ad ulteriori conseguenze e/o reiterato.

Che senso avrebbe intervenire, accertare il fatto e poi denunciarlo al PM ma lasciare le cose come stanno e dunque consentire al responsabile di continuare l'azione illecita che si va a segnalare all'autorità giudiziaria? Dunque, l'animale va sottratto a tale situazione in via immediata, onde evitare danni più gravi o il ripetersi di azioni illecite al suo indirizzo. Non sequestrarlo ma lasciarlo nella disponibilità del soggetto protagonista del reato ci sembra del tutto illogico a livello procedurale e sostanziale.

Qualcuno afferma che è impossibile "apporre i sigilli" ad un animale. Questa osservazione – che pure ho ascoltato in diverse occasioni seminariali – mi sembra realmente che non tenga conto dei principi basilari in materia di sequestro.¹

¹ Dal volume **"Tutela Giuridica degli Animali" edizione 2010** di Maurizio Santoloci e Carla Campanaro (Diritto all'ambiente-Edizioni: <http://www.dirittoambientedizioni.net/>): "(...)I sigilli: come "sigillare" un animale vivo maltrattato? I sigilli sono un mezzo ideale-formale prima ancora che materiale, perché il sequestro si perfeziona con la realizzazione del verbale. Il soggetto passivo ha cognizione del sequestro a tutti gli effetti con la notifica del verbale: l'apposizione materiale dei sigilli in senso stretto a tale specifico fine conoscitivo nei suoi confronti è irrilevante (il bene a questo punto per il soggetto passivo è protetto ed indisponibile e l'uso e/o manomissione costituisce reato di violazione dei sigilli).

I sigilli materiali vengono poi apposti come ulteriore prassi nei reati "ordinari":

1) per rendere visibile il sequestro ai terzi estranei ignari del provvedimento (es. cartelli e/o strisce bicolori per impedire l'accesso ai passanti in un'area di terreno o ai dipendenti in un'azienda sequestrata): "La funzione tutelata dalla legge a mezzo della apposizione dei sigilli non è quella di esplicitare il "vincolo



Infatti è ben noto che i “sigilli” non sono – come qualcuno pensa – individuabili nell’azione materiale di “sigillare” realmente il bene oggetto di sequestro (magari con la ceralacca...) ma sono riassumibili nell’ordine formale che viene impartito nel verbale di sequestro dalla PG operante e secondo le modalità stabilite nello stesso verbale; modalità che – naturalmente – variano caso per caso (un sequestro di merce alimentare deperibile ha modalità e dinamiche diverse dal luogo teatro di un omicidio e dal sequestro di CD falsificati o armi in mano al bracconiere...).

Ciascun sequestro ha i suoi “sigilli” ideali e virtuali che vengono esposti nelle disposizioni del verbale, ed anche per gli animali l’operatore di PG provvederà ad adattare con professionalità e connessione al caso concreto il sequestro alle esigenze emerse di volta in volta; purchè sia salvaguardata la finalità di impedire che il reato venga portato ad ulteriori conseguenze e/o reiterato. Quindi, in questo senso anche un animale maltrattato può essere “sigillato” per essere sottratto a chi infierisce a suo danno.

Pubblicato il 10 maggio 2010

materiale” sulla cosa, ma quella di manifestare erga omnes la presenza del vincolo giuridico di indisponibilità derivante dall’intervenuto sequestro” (Cass. pen., sez. VI, 5 maggio 1992, n. 531);

2) ove sorga la necessità per impedire direttamente la manomissione del bene, l’alterazione e/o l’uso improprio dello stesso (da parte del proprietario e/o di terzi estranei).

Dunque, va sottolineato che il reato di violazione di sigilli non viene integrato solo con la rottura materiale del sigillo materiale, ma anche (in assenza di questo o lasciando inalterato questo) con la violazione del divieto di uso del bene oggetto di sequestro e/o con la riattivazione di condotte inibite nel medesimo verbale di sequestro.

Come esempio manualistico, un animale maltrattato viene sequestrato senza naturalmente apporre su lui i sigilli di ceralacca...; il verbale di sequestro notificato al titolare “sigilla” l’animale nei confronti di tutti ed il soggetto passivo già al momento della ricezione di detto atto sa e deve sapere che quell’animale è “sigillato” virtualmente e non potrà più toccarlo in alcun modo. Poi, la P.G. provvede anche a sottrarre materialmente l’animale dalla detenzione del soggetto passivo, ma comunque il “sigillo” è già operante e lui non può più agire con la sua condotta verso l’animale medesimo: se lo tocca, viola i sigilli...

Per un approfondimento su questa ed altre tematiche
segnaliamo il volume

“Tutela Giuridica degli Animali”

edizione 2010 rinnovata ed ampliata

di Maurizio Santoloci e Carla Campanaro

(Diritto all'ambiente - Edizioni: <http://www.dirittoambientedizioni.net/>)

